

CONSIGLIO COMUNALE

DI
Vottido

Deliberazione in data *1.5.96*

N. *26*

N. del Prot. Com. *204*

OGGETTO

CONSIGLIERI INTERVENUTI

- 1 *Lenini Arturo*
- 2 *Casali Giovanni*
- 3 *Superti Giovanni*
- 4 *Picchi Francesco*
- 5 *Nelli Garibaldi*
- 6 *Lava ant. cav. Luigi*
- 7 *Trardi Leone*
- 8 *Samba Francesco*
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI

Vottido

Ordinariamente radunatosi giusta la
Legge Com. e Prov. 10. Febbr. 1889 n. 5921

L'anno milleottocentonovanta *fei* addi *prima*
del mese di *Maggio* nel luogo solito in questo
Comune, essendosi legalmente convocati i Sigg. Consiglieri
come dalla lettera del Sig. Sindaco in data *24 Aprile*
fu. fu. N. *288* sotto la Presidenza del Sig.
Lenini Arturo Sindaco, e l'assistenza
del Consigliere Anziano Sig. *Casali Giovanni*
presenti N. *otto* Membri, ed assenti N. *7* col-
l'intervento del Segretario *Notari Camillo* : il
Presidente riconosciuta legale la seduta in *prima*
convocazione, ha invitato il Consiglio a deliberare in sedu-
ta *pubblica* sulla seguente

PROPOSTA

Riprendere in esame il Capitolato Medico

Il Consiglio Com.

Visto il progetto di Capitolato 16. Gbre 1894
presentato da questa Giunta Municipale
Vista la deliberazione 29 stesso Gbre che
la approvava

Considerato che la disposizione contenuta
nell'art. 12 del Capitolato stesso è superflua per-
chè poichè il Comune provvedere caso per caso
che i terreni indicati nell'art. 23 modificato
colla deliberazione 29 Gbre sulla data fosse
troppo lunghi

Adunarsi per deliberare la stessa

È approvato il Capitolato Medico 16. gbre. 1894
presentato dalla Giunta Municipale, colle modificazioni
apportatevi colla deliberazione Consiglio 29. stesso gbre
e con quelle fornite colla presente così concepite:
a, È soppresso l'art. 12 del Capitolato in parola
b, Art. 23 modificato dalla deliberazione 29. gbre 1894
resta colla presente così modificato.

Articolo 23

Om caso di malattia ecc. ecc. . . . Oltre questo termine e fino
a tutti i successivi mesi quattro il medico percepirà ecc. ecc. . . .

Dopo sei mesi di malattia come sopra ripartiti ecc. ecc.

Petto confermato e fatto scritto.

M. Conf. anz.
H. L. M. G. M.

H. Presidente
D. L. M. G. M.

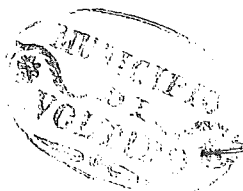
H. Segretario
M. G. M.

Visto

per copia conforme all'originale - rilasciasi per uso
amministrativo

M. Segretario

Nome



N.º 6331

Approvato dalla Giunta prov. amministrativa in
data del giorno 22 giugno and.

Cremona 24 giugno 1896

M. F. F. F. F.

C. M. M.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



SEGRETERIA COMUNALE

DI

Sollido



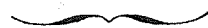
Addì *1 Maggio* 189*6*

Il presente verbale venne ieri *3* *and.*
giornò festivo, pubblicato all'albo pre-
torio e nessuna opposizione venne fatta al riguardo.

Il Segretario

Notar

Al N. _____



Visto dal R. Prefetto
a sensi e per gli effetti dell'art. 130
della Legge Comunale.

li _____ 189

IL PREFETTO

Comune di Valtido

Capitolato-Medico

Reg. Com. 1900

**Capitolato del medico-chirurgo condotto
di
Voldo**

Art. 1°

Il medico-chirurgo, nominato di conformità all'art. 16 della Legge 22 Dicembre 1888 n. 5849, deve tenere la propria residenza nel capoluogo di questo comune.

Art. 2°

Il Medico-chirurgo è obbligato di assistere e curare gratuitamente tutti indistintamente gli abitanti di questo comune che cadessero ammalati per qualsiasi malattia sì naturale come accidentale.

Art. 3°

Il medico-chirurgo viene retribuito coll'annuo stipendio di Lire ²⁰⁰⁰ millenovecento **L. 1900.00** nette da ogni imposta o trattenuta, pagabili in rate mensili posticipate.

Art. 4°

Al Medico-chirurgo sono affidate le funzioni di Ufficiale Sanitario, dietro un compenso di annuo **L. 100.-** pagabili come al precedente art. 3°

Art. 5°

Quando, per le aggravate condizioni finanziarie, o

per ordine della superiore autorità, la condotta venisse limitata alla sola cura dei poveri, lo stipendio verrà ridotto a ¹⁸⁰⁰ £ 1300. - annue

Di tale riduzione il medico dovrà avere il preavviso di almeno sei mesi.

Art. 6°

Oltre all'osservanza e all'adempimento di tutto ciò che gli è imposto dalle Leggi generali, Regolamenti, circolari ed istruzioni, il medico dovrà strettamente osservare le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Art. 7°

Il medico-chirurgo sarà obbligato ad eseguire, senza diritto ad alcun compenso, le vaccinazioni si ordinarie che straordinarie di conformità al Regolamento Ministeriale 29 Marzo 1892, ed a quello Comunale approvato colle deliberazioni Conf. 14 Set 1892 n.° 16 e 27 Set 1893 n.° 73.

Dovrà provvedersi l'occorrente virus dall'Istituto Vaccinogeno dello Stato

Art. 8

Il diritto alla cura gratuita di cui all'art. 2 del presente capitolato, compete anche ai poveri estranei al Comune e di facoltà clinica, ai militari di eventuale passaggio, ed ai detenuti. -

Art. 9

Sarà obbligo del medico di percorrere giornalmente le frazioni

principali del Comune, e di prestarsi sollecitamente, sì di giorno che di notte, ad ogni richiesta di questi abitanti e dei poveri di cui all'art. 8.

Art. 10

Dovrà il medico visitare gli infermi di malattia grave non meno di due volte al giorno, ed anche più quando il bisogno lo richiedesse.

Art. 11

Quando un ammalato volesse un consulto, il medico condotto non potrà opporsi: ma avrà diritto di scegliere l'ora in cui il consulto deve aver luogo. Anche il litolare non avrà diritto a compenso di sorta. —

Art. 12

Presentandosi il caso di una malattia grave in un povero, per la quale il medico ritenga necessario il consulto, desso sarà obbligato riferirne al Sindaco il quale potrà autorizzare la chiamata di un consulente. In questo caso la spesa del consulente sarà a carico comunale. —

Art. 13

Se un ammalato trasportabile senza pericolo, fosse affetto da malattia non guaribile a domicilio, il medico, se richiesto, rilascerà gratis il relativo certificato per trasporto all'Ospedale.

Art. 14

Il medico-chirurgo dovrà rilasciare il certificato per traduzione allo Spedale anche a coloro che, quantunque affetti da malattia

quantità a domicilio, a parere del Sindaco, se trovassero in condizioni finanziarie così strette, da non poter sopprimere ai bisogni della cura, ed a coloro che dichiarassero di sostenere le spese di trasporto, e di degenza nello spedale. -

Art.° 15

Ogni certificato medico che fosse richiesto, per qualsiasi ragione, da poveri di questo comune, dovrà essere dal titolare rilasciato gratuitamente.

Art.° 16

Sarà pure obbligato il medico di tenere gratuitamente l'armadio farmaceutico che gli viene affidato dal comune di conformità agli art.° 15 della vigente Legge Sanitaria, e 48, 49, 50 e 51 del Regolamento G. 8 Dec 1889 n.° 6422.

Art.° 17

In caso di ferimento per rissa o per altra causa accidentale, sarà obbligo del medico-chirurgo di visitare e curare i feriti, e notificare nei termini di Legge al Sindaco il nome e cognome dei feriti, con specificato rapporto indicante la natura delle ferite e le conseguenze probabili. -

Notificherà pure i sospetti di veneficio con rapporto particolareggiato.

Art.° 18

Dovrà con speciale cura, quando richiesto, assistere le donne partorienti, ed essere perciò provveduto di tutti gli strumenti della chirurgia ed ostetricia.

Art. 19

Averà anche l'obbligo di ospitare gratis i denti ai poveri del comune che ne lo richiederanno

Art. 20

Se qualunque commissione Sanitaria si recasse in comune e facesse richiesta del medico, questi sarà tenuto a presentarsi e soddisfare a qualunque domanda gli venisse rivolta intorno ad oggetti sanitari, e obbedire a qualunque disposizione dalla stessa impartite per guarentigia della salute pubblica

Art. 21

Le assenze che oltrepassino le 24 ore, dovranno essere notificate all'autorità Municipale, la quale accorderà la chiesta licenza al Medico, se questi avrà provveduto alle esigenze del servizio incaricandone il collega di un comune limitrofo. Anche però nelle assenze di un sol giorno sarà tenuto il medico ad avvisare un collega contemporaneo, che lo supplirà

Art. 22

Non potrà il medico assumere la supplenza in altre condotte senza aver prima ottenuto l'autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 23

In caso di malattia del medico il Comune provvederà a proprio carico alla supplenza fino a tre mesi, mantenendo intangibile lo Stipendio. Peristendo la malattia per altri tre mesi, il medico per tal tempo percepirà mezzo stipendio, oppure lo stipendio

intero, quando il Medico-condotto provveda egli stesso alla
supplenza - ed avrà diritto di riassumere il servizio prima
che tal termine sia spirato. Dopo sei mesi di malattia, il co-
mune sarà surrogato da ogni onere - e potrà provvedere alla
nomina di altro titolare. -

Art. 24

In caso di lagnanze a carico del medico esse non faranno
presa in considerazione se non dietro rapporto scritto, presentato
nel termine di quindici giorni dalla causa che le ha determinate,
- tranne i casi in cui le persone interessate siano state nella
impossibilità di presentare i loro reclami entro il sopradetto termi-
ne. In ogni caso dovranno sempre essere sentite le due parti,
occorrendo, anche in contraddittorio. -

Art. 25

Quando legnanze di cui al precedente art. 24 risultassero giuste,
e quando il medico dovesse contravvenire a tutte o ad alcuna
delle disposizioni contenute nel presente capitolato, egli verrà dal
Sindaco ammonito, o anche sospeso, osservando il disposto
dell'art. 131 n. 11 della Legge Comunale e prov. 10 febbrajo
1889 n. 5921. -

Art. 26

Prima di entrare in carica il titolare dovrà dichiarare di
accettare le condizioni contenute nel presente capitolato.
Tale dichiarazione verrà stesa in calce al capitolato stesso.

Letto, confermato, e sottoscritto -
Valido il 16 Novembre 1894

La Giunta Municipale
Sanini Antes

Parodi Leone
Bisetti Francesco

Il Segretario
Notari

Visto

Accetto le condizioni contenute nel presente capitolato
colle modificazioni portate dalle Deliberazioni Consiglio
29 Genn 1894 n° 198 e primo Maggio corrente anno
N° 26

Valido il 19 Luglio 1895

Il Medico-Chirurgo condotto

A. Ravasi

Stenco Shpendi Dott. A. Rrushi

1895 =	Maund.	del 29/11/895 =	Novembre	L	166.66	
"	"	29/12/	" = Dicembre	"	166.66	
1896 =	"	#1 del 29/1	= Genu.	"	166.66	153.78
"	"	6 28/2	= Febb.	"	166.66	"
"	"	10 29/3	= M.	"	166.66	"
"	"	15 29/4	= Apr.	"	166.66	"
"	"	20 29/5	= Mag.	"	166.66	"
"	"	24 29/6	= Giug.	"	166.66	"
"	"	28 29/7	= Lulj.	"	166.66	"
"	"	33 29/8	= Ag.	"	166.66	"
"	"	37 29/9	= Set.	"	166.66	"
"	"	41 29/10	= Okt.	"	166.66	"
"	"	48 29/11	= Nov.	"	166.66	"
"	"	49 29/12	= Dic.	"	307.84	
1897 =	"	7 30/1	= E.	"	166.66	153.78
"	"	15 29/2	= F.	"	166.66	"
"	"	30 29/3	= M.	"	166.66	"
"	"	49 29/4	= Apr.	"	166.66	"
"	"	59 29/5	= Mag.	"	166.66	"
"	"	68 29/6	= Gj.	"	166.66	"
"	"	77 29/7	= L.	"	166.66	"
"	"	88 29/8	= Ago.	"	166.66	"
"	"	94 29/9	= Set.	"	166.66	"
"	"	107 29/10	= Okt.	"	166.66	"
"	"	119 29/11	= Nov.	"	166.66	"
"	"	149 29/12	= Dic.	"	314.58	

282

Maand. 7 = 29/1

" 19 = 29/2

" 33 = 29/3

" 44 = 29/4

" 50 = 29/5

" 64 = 29/6

" 70 = 29/7

" 88 = 29/9 = Agosto

" 92 = 29/9

" 110 = 29/10

" 128 = 29/11

" 146 = 29/12

" 15 = 29/1

" 33 = 28/2

" 40 = 29/3

" 51 = 29/4

" 57 = 29/5

" 66 = 29/6

" 83 = 29/7

" 92 = 29/8

" 106 = 29/9

" 122 = 29/10

" 133 = 29/11

" 176 = 29/12

L

166.66 / 183

190

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

200.35

"

166.74

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

"

166.66

299

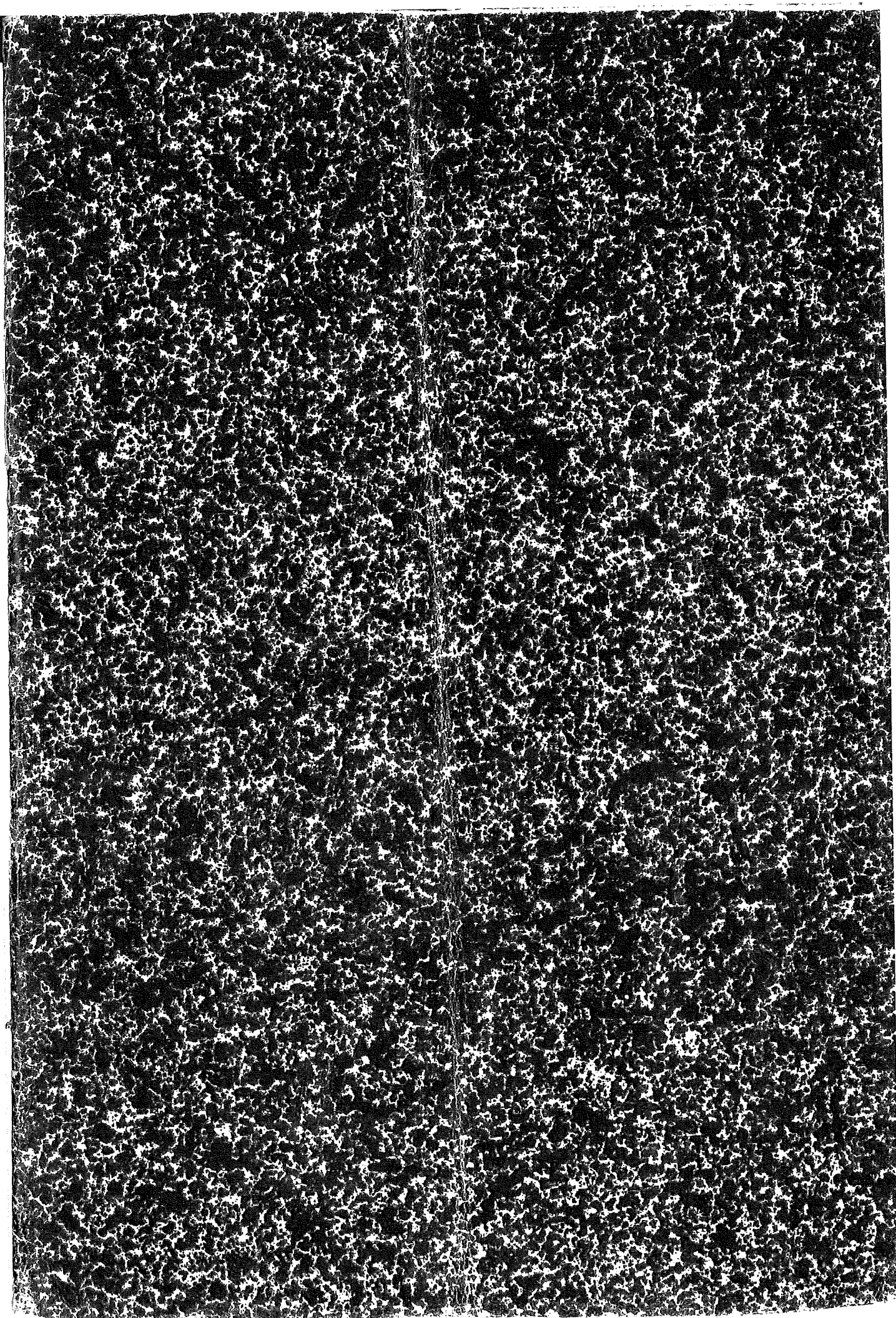
19

1902

1900 =	Maand.	17	del	31/1	L	166.74	
"	31	"	20/2		"	166.66	
"	40	"	30/3		"	166.66	
"	51	"	29/4		"	166.66	
"	79 62	"	29/5		"	166.66	
"	79	"	29/6		"	166.66	
"	93	"	29/7		"	166.66	
"	105	"	29/8		"	166.66	
"	116	"	29/9		"	166.66	
"	125	"	29/10		"	166.66	
"	132	"	1/12	= Nov =	"	166.66	
"	150	"	26/12		"	166.66	
1901 =	"	11	"	3/2 =	Gen.	150. =	
"	19	"	29/2	=	Febb.	150. =	
"	26	"	29/3	=	Marzo	150. =	
"	40	"	29/4	=	Aprile	150. =	
"	49	"	29/5	=	Mai.	150. =	
"	87	"	25/7	=	Giugno e Luglio	300. =	
"	71	"	25/9	=	Ag. e Sett.	300. =	
"	100	"	28/11	=	Ott. e Nov.	300. =	
"	147	"	28/12	=	Dic.	150. =	
1902 =	"	17	"	4/2	=	Gen.	150. =
"	30	"	27/2	=		150. =	
"	56	"	14/4	=	Mar. e Apr.	300. =	
"	88	"	13/6	=	Mai. e Giug.	300. =	
"	112	"	11/8	=	Lug. e Ag.	300. =	
"	131	"	11/10	=	Sett. e Ott.	300. =	
"	149	"	11/12	=	Nov. e Dic.	300. =	

1903 =	mand. 13	del 19/2	= G. e F.	L 300. =
	" 26	" 16/3	= M. e A.	" 300. =
	" 50	" 18/6	= Mag. e P.	" 300. =
	" 66	" 13/8	= L. e A.	" 300. =
	" 89	" 13/10	= Set. e Ott.	" 300. =
	" 116	" 17/12	= Nov. e Dic.	" 300. =
1904 =	" 12	" 17/12	= G. e F.	" 300. =
	" 40	" 13/4	= M. e A.	" 300. =
	" 66	" 16/6	= Mag. e Cing.	" 300. =
	" 101	" 17/8	= L. e A.	" 300. =
	" 132	" 10/10	= S. e Ott.	" 300. =
	" 162	" 15/12	= Nov. e Dic.	" 300. =
1905	" 13	" 16/2	= G. e F.	" 300. =
	" 44	" 15/4	= M. e A.	" 300. =
	" 60	" 14/6	= Mag. e Cing.	" 300. =
	" 89	" 17/8	= Lug. e Ago.	" 300. =
	" 113	" 16/10	= Set. e Ott.	" 300. =
	" 138	" 10/12	= Nov. e Dic.	" 300. =
1906	" 14	" 15/1	= G. e F.	" 300. =
	" 53	" 19/2	= M. e Apr.	" 300. =
	" 76	" 14/6	= Mag. e Cing.	" 300. =
	" 102	" 17/8	= L. e Ago.	" 300. =
	" 121	" 14/10	= Set. e Ott.	" 300. =
	" 141	" 12/12	= Nov. e Dic.	" 300. =

1907 =	maio. 22 del 14/2 =	G. e f.	£ 300. =
"	148 u	15/4 = M. e A.	" 300. =
"	70 u	16/6 = M. e G.	" 300. =
"	95 u	12/8 = L. e A.	" 300. =
"	126 u	16/10 = J. e M.	" 300. =
"	152 u	11/12 = Nov e Dic.	" 300. =
1908 =	" 18 u	17/2 = G. e f.	" 300. =
"	38 u	15/4 = 10 M. all 15 Aprile	" 225. =



COMUNE DI VOLTIDO



Regolamento locale d'Igiene



Copia munita del Visto Perpetuo

Bozzolo-Castelponzone
OFFICINA TIP. A VAPORE E. ARINI

COMUNE DI VOLTIDO



Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato

Opere del suolo interessanti il naturale deflusso dell'acqua

Art. 1. — I proprietari di terreni qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli qualora occorra, di necessari canali di scolo e mantenendo questi sempre in buon stato di funzionamento.

Art. 2. — Gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo o industriale non sono permessi se non a condizione che non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica.

Art. 3. — Saranno vietate le opere del sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle falde acquifere sotterranee per cui queste si innalzino così da determinare umidità ai muri di edifici e danno ad opere di interesse igienico.

Art. 4. — Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sui terreni, saranno solo permesse a condizione che l'acqua vi abbia, durante tale tempo, un continuo ricambio e siano fatte per modo che i terreni stessi non divengano paludosi.

Art. 5. — Sarà vietata nei terreni l'escavazione di fosse che possano dar luogo a raccolte di acque stagnanti. I bacini di rac-

colta di acqua a scopi agricoli o industriali debbono avere il fondo e le pareti così fatte che sia impedito qualsiasi loro impaludamento.

Industrie agricole interessanti le condizioni igieniche del suolo

Art. 6. — La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, non sarà permessa che in vasche a pareti e fondo fatti in modo che sia impedito qualunque loro impaludamento e costruita preferibilmente in muratura. Le pareti delle vasche dovranno essere raccordate col fondo per evitare l'accumulo dei residui negli angoli e per renderne più agevole la pulitura.

Non sarà permesso tale macerazione nelle correnti o nei bacini d'acqua di uso pubblico.

Art. 7. — Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario potrà permettere che la macerazione del lino e della canapa abbia luogo in cave non rivestite internamente di muratura, quando il terreno circostante sia di natura tale da non permettere infiltrazioni che possano recar danno ad acque che servono agli usi domestici.

Art. 8. — Prima di costruire un maceratoio di lino o di canapa si dovrà ottenere il permesso dal Sindaco. Tale permesso non potrà essere rilasciato se non dietro il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario Comunale.

Art. 9. I maceratoi debbono di preferenza costruirsi in vicinanza alle rogge o d'altri corsi d'acqua quando questi non siano destinati agli usi domestici.

Art. 10. — Durante la macerazione l'acqua dovrà ricoprire costantemente nelle vasche i materiali e dovrà essere cambiata almeno una volta ogni 24 ore.

Art. 11. — Si dovrà porre attenzione che l'acqua inquinata dei maceratoi non vada a pregiudicare la salubrità di acque che

debbono servire per usi demestici, e si dovrà aver cura perchè tale acqua vada a disperdersi in aperta campagna senza pericolo che vengano formati fondi malarici.

Art. 12. — Finita la macerazione, la vasca dovrà essere accuratamente ripulita, e i residui che si estrarranno dal fondo della vasca stessa dovranno essere sparsi sul terreno circostante, all'asciutto o altrimenti distrutti.

Art. 13. — I contravventori al presente regolamento saranno puniti colla pena pecuniaria stabilita dall'art. 37 della vigente legge sanitaria, osservato il disposto degli articoli 66 e 67 della legge stessa.

Dell'Igiene dell'abitato rurale.

Della vigilanza sulla costruzione e abitabilità delle case rurali

Art. 14. — Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta l'approvazione dell'Autorità Comunale, presentando una pianta schematica della casa colle indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione.

Art. 15. — Le case che siano riconosciute dall'Ufficiale Sanitario pericolose dal punto di vista igienico e sanitario dovranno essere migliorate secondo le prescrizioni della Commissione edilizia Comunale composta del Sindaco, dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ingegnere Comunale.

Art. 16. — Qualunque nuova abitazione dovrà essere possibilmente collocata sopra un terreno bene asciutto e con falda acquea profonda. Ove non sia possibile una tale condizione, all'altezza di circa 20-30 cent. dal suolo le mura verranno interrotte da testa di pietra impermeabile o da sottile strato di cemento.

Art. 17. — Il piano di costruzione delle case sarà elevato di almeno ~~m.~~ m. 0,50 sul piano circostante di campagna, e di m. 1 almeno sul più alto livello cui possano giungere le acque del

sottosuolo e quelle che eventualmente si trovino nelle adiacenze della casa. I cortili, aie, orti e giardini annessi alla casa rurale, dovranno essere sempre provveduti di sufficiente scolo, così che non si verifichino impaludamenti.

Art. 18. — In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati all'abitazione, e quello delle stalle, dovrà essere posto sempre più in alto del piano di costruzione.

Art. 19. — Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali destinati all'abitazione e alle stalle dovranno essere protetti dall'umidità del suolo con materiali idrofughi ed altri mezzi opportuni.

Art. 20. — I muri, le coperture e i pavimenti dovranno essere costrutti con materiali non igroscopici, e sarà escluso per il rinterro dei pavimenti qualunque materiale inquinato o sucido. Sarà provveduto al regolare allontanamento delle acque meteoriche, dalle circostanze della casa.

Art. 21. — L'altezza delle camere d'abitazione non dovrà essere inferiore a m. 3.50, e la cubatura delle camere da letto dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc. 20 per persona di età superiore ai 10 anni, e di almeno mc. 12 per ragazzi fino ai 10 anni.

Art. 22. — Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno essere muniti di finestre che si aprano immediatamente all'aria libera. Per ogni camera le superfici illuminanti delle finestre dovranno ragguagliare in complesso $\frac{1}{10}$ della superficie del pavimento. Se vi sia un'unica finestra in una stanza abitabile, questa non dovrà avere una superficie minore di mq. 1. 50.

Art. 23. — Nelle stanze d'abitazione situate immediatamente sotto il tetto, vi sarà un contro soffitto.

Art. 24. — Ogni focolare dovrà avere un'apposita canna per il fumo, protratta di almeno m. 1 fino al disopra del tetto e terminata con fumaio. Il focolare della cucina, e quelli destinati ad altre operazioni domestiche od agricole, dovranno essere muniti d'apposita cappa.

Dei particolari e degli annessi delle case rurali

Art. 25. — Ogni abitazione per una famiglia sarà provvoluta di acquaio e di latrina. Questa avrà pavimento impermeabile, sarà provvista di una finestra aprentesi all'aria libera e di ampiezza sufficiente per ottenere una buona ventilazione; non immetterà direttamente nella cucina o in una camera di abitazione

Art. 26. — Le acque domestiche verranno condotte con tubi ben connessi ed impermeabili al pozzo nero o al letamaio, od in apposito serbatoio chiuso, possibilmente colla interposizione di un sifone intercettore.

Art. 27. — I pozzi neri dovranno tenersi distaccati dai muri dell'edificio di almeno m. 0,50 ed essere costruiti indipendentemente da questi.

Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo.

Art. 28. — I pozzi neri dovranno distare di almeno m. 10 da qualunque pozzo o serbatoio d'acqua potabile: così dicasi pei serbatoi delle acque domestiche di rifiuto.

Art. 29. — Nella ubicazione dei pozzi neri e degli altri serbatoi per materie luride si terrà soprattutto conto della direzione delle falde acquee sotterranee per evitare il pericolo di inquinamento delle acque dei pozzi vicini per infiltrazione.

Art. 30. — I pozzi neri saranno costruiti sempre a completa tenuta, esclusi, per qualsiasi ragione, quelli a fondo filtrante. Le canne di scarico dei pozzi neri dovranno essere di materiale impermeabile.

Art. 31. — Se invece delle fosse fisse si applicheranno i bottini mobili questi saranno di facile trasporto, formati di legno ben resistente e stagionato, oppure di metallo, e suscettibili di perfetta chiusura. E' vietato l'uso di bottini mobili filtranti.

Art. 32. — Quando non sia possibile approvvigionare la casa di buona acqua di sorgente, si ricorrerà allo scavo di pozzi

Art. 33. — I pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico dovranno sempre essere tubolari. Soltanto quando la costruzione di questi fosse riconosciuta impossibile, si ammetteranno i pozzi ordinari.

Questi ultimi dovranno pescare nella prima falda idrica, saranno, per quanto è possibile, scavati lontano da qualunque ragione d'inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea. In ogni caso dovranno distare di almeno m. 10 dai pozzi neri ^{m. 12} dai depositi di letame o di altre immondizie. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero e impermeabile, con pendenza verso il di fuori.

Art. 34. — I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente da uno strato di cemento, o con pareti rese altrimenti impermeabili per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante. Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca e muniti possibilmente di tromba per la presa dell'acqua.

Art. 35. — Quando per parere dell'Ufficiale Sanitario, o del Medico Provinciale, un pozzo sia ritenuto causa di malattie infettive dell'uomo o degli animali, il Sindaco, ne ordinerà la chiusura e l'interramento nel modo prescritto dall'art. 37 e provvederà, a seconda dei casi per l'approvvigionamento dell'acqua potabile.

Art. 36. — Sempre che un pozzo debba servire a più famiglie, dovrà essere coperto e munito di tromba, o, per lo meno, di un secchio fisso, preferibilmente metallico.

Tanto l'apparecchio della tromba che il secchio non dovranno essere mai rivestiti di piombo, nè ricoperti con vernici contenenti piombo.

Art. 37. — Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaja e chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.

Art. 38. — Le stalle, ovili, porcili, pollaj, saranno, possibilmente, tenuti distinti dalla casa d'abitazione. Quando facciano

Art. 19/4 906 del 19/6/18

colla casa un sol corpo, non saranno posti in comunicazione diretta con essa, ma separati dal resto della casa con muri divisorii e soffitti resi impermeabili. Per quanto è possibile, non verranno utilizzati come ambienti di dimora permanente i locali sovrapposti, od altrimenti situati a contatto immediatamente colle dette stalle, ovili, porcili, pollai.

Art. 39. — Le stalle saranno ampie, opportunamente ventilate ed illuminate. È raccomandabile abbiano una cubatura di almeno mc. 30 per capo di bestiame grosso e la metà per il bestiame minuto. Il pavimento della stalla sarà lastricato in lastre di pietra ben connesse, o fatto di asfalto, cemento od altro materiale impermeabile ed avrà gli scolii necessari. Le orine verranno raccolte in apposito pozzetto, o saranno dirette al letamaio mediante condotti a fondo concavo e impermeabili. I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive e di distanza indicate sui pozzi neri.

Art. 40. — Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie, nelle stalle, dovranno essere fatte in modo da poter essere facilmente pulite e, in caso di bisogno, completamente disinfettate.

Art. 41. — Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o in fosse. I mucchi dovranno posare su piattaforme od aje impermeabili e costruite per modo che i liquidi provenienti dal letamaio stesso non s'infiltrino nel terreno circostante.

Art. 42. — Le fosse per il letame avranno il fondo e le pareti impermeabili, saranno costruite in buona muratura e verranno intonacate nell'interno con cemento idraulico. I mucchi di letame e le fosse dovranno distare non meno di m. 20 da qualunque abitazione, dai pozzi, acquedotti e serbatoi d'acqua potabile.

Art. 43. — I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono operazioni agricole o manipolazioni dalle quali può venire alterazione dell'aria delle abitazioni, p. es. le tinaje, quando questi locali formano corpo con esse, saranno impermeabili.

Art. 44. — Il presente regolamento avrà forza retroattiva; s'intende quindi che i proprietari dovranno mettersi in armonia

colle disposizioni in esso contenute, non solo per le opere cui stiamo per accingersi o che siamo in costruzione, ma altresì per quelle già eseguite.

Pulizia Stradale

Art. 45. — Saranno dovunque proibiti:

a) gli scarichi di materie luride, e liquidi di rifiuti domestici o industriali sul suolo pubblico che sia delimitato da abitazioni;

b) i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili di rifiuti, immondezze, materie in putrefazione e oggetti nauseanti.

L'Ufficiale Sanitario

f. D. P. RAVASI

Il presente Regolamento, con 45 articoli, è stato pienamente approvato dal Cons. Comun. in seduta di oggi 17 Luglio 1903. con Deliberazione N. 150, presa in prima convocazione con voti 9 favorevoli e nessun contrario.

Il Presidente

f. G. CASALI

Il Cons. Anziano

f. G. PUGNOLI

Il Segretario

f. NOTARI

Visto: per estratto conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario

f. NOTARI

Pubblicato senza reclami, Domenica 26 Luglio 1903.

Il Segretario

f. NOTARI

COMUNE DI VOLTIDO



Regolamento sulla Profilassi delle malattie infettive dell'uomo e degli animali

Delle Denunce

Art. 1. — Quando il medico condotto abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denuncia al Sindaco e coadiuvarlo nella esecuzione delle vigenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

Art. 2. — Se nel Comune si manifesta una malattia infettiva, il medico condotto ha l'obbligo di mettersi al servizio a disposizione del Comune stesso, e in tal caso è a lui applicabile il disposto della Legge 29 Luglio 1868 a favore della sua famiglia. La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a L. 500 e con la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3. — Agli effetti dell'art. 45 della Legge 22 Dicembre 1838, è obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie:

a) il morbillo, la scarlattina, il vajolo e vajoloide, il tifo adominale, il tifo petecchiale, la differite e croup, la febbre puerperale, il colera, la febbre gialla, la peste bubbonica ed altre ma-

lattie diffusive o sospette di esserlo che venissero indicate dall'autorità sanitaria con speciali ordinanze;

b) la tubercolosi polmonare:

1. negli alberghi e scuole;

2. nelle latterie e vaccherie;

3. dovunque in seguito alla morte o cambiamento d'alloggio dell'infermo;

c) la malaria;

d) la sifilide trasmessa per baliatico mercenario;

e) i casi di rabbia od anche di semplici morsicature inserite da animali rabidi o sospetti di esserlo; ed i casi di carbonchio, morva o farcino nell'uomo.

Art. 4. — Il Comune dovrà essere provveduto d'un locale convenientemente isolato e arredato, adatto per ricoverare, in casi d'urgenza, individui affetti da malattie infettive di carattere diffusivo.

Art. 5. Se un individuo affetto da malattia infettiva, mentovata nell'art. 3, sia curato non dal medico condotto, ma da altro medico, questi dovrà fare denuncia del caso all'Ufficiale Sanitario Comunale.

Nella denuncia dovrà essere indicato:

1. il nome e cognome, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui cominciò la malattia;

2. la diagnosi della malattia;

3. tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'Ufficiale Sanitario;

4. le misure dal medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.

Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive

Art. 6. — In tutti i casi di malattie infettive, il medico curante dovrà dare alle persone che assistono o avvicinano l'in-

fermo le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio.

Nei casi indicati nella lettera *A* dell'art. 3, dovrà inoltre, suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono e, all'occorrenza, richiedere dal Comune il trasporto del malato nel locale d'isolamento di cui all'art. 4.

Art. 7. — L'ambulanza del Comune, quando abbia servito al trasporto d'infermi di malattie indicate all'art. 3, lettera *A*, dovrà essere accuratamente disinfettata.

Art. 8. — Quando si manifesti un caso di colera, peste febbre gialla, il Sindaco dovrà provvedere d'ufficio all'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che crederà migliore, e finchè non sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Art. 9. — Constatato un caso di malattia infettiva, o ricevutone denuncia da altro medico, l'Ufficiale Sanitario si accerterà che il medico curante abbia dato, e la famiglia eseguite, le istruzioni di cui all'art. 6.

Art. 10. — E' obbligatoria la disinfezione della biancheria degli effetti lettereci e personali appartenenti agli infermi delle malattie indicate all'art. 3. comma *A* e *B*. E' pure obbligatoria la disinfezione della camera del malato, o anche di tutta l'abitazione secondo che l'autorità sanitaria sarà per prescrivere.

Art. 11. — Le scuole, gli asili, dovranno essere disinfettati almeno una volta all'anno. Le persone affette da malattie trasmissibili dovranno essere immediatamente allontanate; così pure saranno allontanati gl'individui che convivono con persone affette da malattie trasmissibili, quando, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, non sia stato possibile un conveniente isolamento.

La riammissione non potrà farsi se non trascorso il tempo che sarà prescritto dall'autorità sanitaria.

Art. 12. Quando fra gli alunni di una scuola o asilo siansi verificati casi di una stessa malattia infettiva, i locali saranno, disinfettati e potranno, per ordine del Sindaco, essere chiusi fino a tanto che non sia eliminato il pericolo.

Art. 13. L'Ufficiale Sanitario visiterà almeno una volta al mese, senza preavviso, le scuole e gli asili, e più di frequente ove se ne presenti il bisogno. Egli verificherà se vi siano alunni affetti da malattie attaccaticcie (malattie infettive, dermatosi oftalmie contagiose) e ne prescriverà l'esclusione fino a guarigione.

Misure speciali relative ad alcune malattie.

Vaccinazione

Art. 14. — In primavera ed in autunno regolarmente e straordinariamente quando sia ordinato dalla superiore autorità, sarà praticata nel Comune la Vaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Sindaco con pubblici avvisi in ogni frazione del Comune stesso.

Art. 15. — La vaccinazione sarà fatta dal medico condotto a spese del Comune e a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 16. — L'Ufficiale Sanitario si assicurerà che i fanciulli da ammettersi alle scuole pubbliche siano stati vaccinati, ed i maestri dovranno rifiutarsi di iscrivere gli alunni privi del certificato di subita vaccinazione con esito favorevole.

Art. 17. — I fanciulli che oltrepassino l'11.^o anno di età non potranno essere ammessi alle scuole se non proveranno di essere rivaccinati.

Art. 18. — I genitori, ed in mancanza, i rappresentanti la famiglia del vaccinando, che avranno assicurato di far vaccinare i loro figli o i bambini loro dati in custodia saranno passibili delle pene comminate dall'art. 60 della legge sanitaria.

Art. 19. — Tutti i neonati che non trovansi nelle condizioni contemplate nel 1.^o capoverso dell'art. 12 del Regolamento Ministeriale 29 Marzo 1892 debbono essere vaccinati nei primi sei mesi dalla nascita. Saranno chiamati responsabili dell'obbligatorietà di tale pratica il padre e, in mancanza di questi, la madre,

e in difetto d'entrambi i genitori, chiunque abbia cura o tutela dei bambini.

Art. 20. — In occasione delle vaccinazioni ordinarie è libero ad ogni persona adulta di farsi vaccinare dopo i bambini, che pei primi sono sottoposti alla vaccinazione.

Art. 21. — A cura dell'Autorità Comunale sarà provveduto un apposito registro nel quale saranno scritti i nomi e pronomi paternità ecc. dei bambini nati nell'anno, con apposita finca nella quale il vaccinatore noterà la data e l'esito della vaccinazione.

In armonia del disposto dell'art. 19 del Regol. di cui all'art. 19, tutti i vaccinati debbono essere presentati fra il 7.^o e il 10.^o giorno dal subito innesto al medico vaccinatore il quale soltanto allora, e non prima, ne registrerà i nomi fra i vaccinati.

Art. 23. — Ad ogni sessione di vaccinazione dovrassi, a cura dell'autorità Comunale, consegnare l'elenco dei vaccinandi all'Ufficiale Sanitario.

Art. 24. — I contravventori al presente Regolamento saranno puniti con pena pecuniaria da L. 51 a L. 500 da applicarsi secondo il disposto degli articoli 66 e 67 della Legge 22 Dicembre 1888 N. 5849.

Tubercolosi

Art. 25. — Constatata l'esistenza di un caso di tubercolosi a sensi della lettera b dell'art. 3, l'Ufficiale Sanitario vigilerà perchè siano prese le misure necessarie ad impedire la diffusione della malattia.

Art. 26. — Nelle scuole, negli uffici e negli esercizi aperti al pubblico saranno ritenuti recipienti speciali per raccoglierci gli sputi e sarà scritto in modo evidente il diveto di sputare fuori dei medesimi.

Art. 27. — Accertato un caso di tubercolosi di una vacche-ria addetta alla produzione del latte, l'animale infetto deve essere separato e la stalla disinfettata, e non vi si può introdurre altro

di bestiame che non abbia sostenuto favorevolmente la prova della tubercolina.

Art. 28. Quando sia denunziato un caso di tubercolosi presso una cascina da latte, anche se riguardi il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza previa bollitura eseguita sotto la vigilanza dell'Autorità Sanitaria, e ciò sino a che non siasi provveduto a rinnovare la causa di insalubrità.

Febbre puerperale

Art. 29. — Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale, l'Ufficiale Sanitario, oltre a prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale dell'infezione e, ove ne sia il caso, farà la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 30. — Le Levatrici sono tenute all'osservanza del regolamento speciale per le esercenti l'ostetricia e delle istruzioni annesse.

Della sifilide trasmessa per ballatico

Art. 31. — L'Ufficiale Sanitario cui sia denunciato un caso di sifilide trasmessa per ballatico mercenario ordinerà che la balia infetta venga trasferita alle sale celtiche. Potrà essere concesso alla balia infetta di curarsi a domicilio, qualora dimostri di averne i mezzi e sotto la responsabilità di un medico.

Art. 32. — Se un lattante si riscontri affetto da sifilide, si provvederà all'allevamento del bambino per mezzo dell'allattamento artificiale. Se il lattante affetto da sifilide sià già stato affidato a balia, sarà vietato a questa di allattare altri bambini e sarà tenuto in osservazione per un periodo sufficiente ad accertare che non abbia contratto l'infezione. Nel caso che la balia

presentasse manifestazioni sifilitiche, si provvederà a termini dell'art. 31 e potrà continuare nell'allattamento del bambino ed essere curata insieme con quello, sia a domicilio quando è possibile, sia nel ricovero ospedaliero.

Malattie trasmissibili dagli animali all'uomo

Art. 33. — Ricevuta la denuncia o constatato direttamente un caso nell'uomo o negli animali, di carbonchio ematico, di morva o farcino o di rabbia, l'Ufficiale sanitario dovrà rintracciarne l'origine e prendere tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedire il propagarsi del contagio.

Art. 34. I proprietari detentori di cani devono dare immediatamente denuncia all'ufficio comunale di qualunque fatto che dia a sospettare nei cani stessi lo sviluppo della rabbia. Il cane sospetto, quando non venga ucciso, sarà isolato in luogo adatto e tenuto in osservazione sotto la vigilanza dell'Ufficiale Sanitario. Il periodo d'osservazione nei casi favorevoli non deve essere minore di quattro mesi.

Art. 35 — Ogni animale, riconosciuto affetto da rabbia deve essere tosto ucciso ed il cadavere reso innocuo secondo le istruzioni date dall'Ufficiale Sanitario. La località ove trovasi l'animale deve essere disinfettata.

Art. 36. — Tutti gli animali morsi da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, saranno uccisi o isolati a termini dell'art. 34.

Trattandosi di animali da macello, le loro carni potranno essere utilizzate a scopo alimentare, dopo trascorso favorevolmente il periodo d'osservazione di cui all'art. 34, oppure se siano stati uccisi entro una settimana dalla morsicatura, quando l'Autorità sanitaria non abbia nulla in contrario.

Art. 37. — Sempre che sia dato avere il cadavere di un animale sospetto d'infezione rabica, il quale abbia morsicato

persone o altri animali, l'autorità sanitaria curerà possibilmente che sia eseguito l'accertamento sperimentale dalla rabbia.

Malattie esotiche

Art. 38. — A norma delle ordinanze che verranno emanate dalle autorità sanitarie, i viaggiatori provenienti da luoghi infetti da colera, peste bubbonica od altre malattie esotiche diffusive, dovranno sottoporsi a una vigilanza speciale dall'Uff. sanitario per la durata che sarà stabilita da dette ordinanze.

Art. 39. — Gli albergatori, e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche dovranno farne immediatamente denuncia al Sindaco.

Art. 40. — Presentandosi un caso sospetto di dette malattie, l'Uff. Sanitario oltre all'adozione delle misure profilattiche, curerà di accertare la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicati in apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il sospetto, le misure di profilassi devono essere le stesse che pei casi accertati. Per evitare la diffusione delle malattie esotiche, si potranno vietare le pubbliche riunioni.

Misure preventive contro la diffusione del colera

Art. 41. — Quando un sanitario riconosca in un comune del Regno individui affetti da colera, è tenuto a farne immediatamente denuncia al Sindaco accompagnandola, pei primi casi, con dichiarazione scritta in cui specifichi i sintomi morbosì sui quali fonda il suo giudizio. Il Sindaco trasmetterà al Prefetto la denuncia, ed ove si presenti pure pei primi casi qualche dubbio sulla vera natura della malattia, sarà chiamato a stabilirla un sanitario perito nelle indagini batteriologiche.

Art. 42. — Intanto l'Autorità Comunale prenderà i provvedimenti più sotto indicati per evitare che la malattia si trasmetta ad altri disponendo in pari tempo che al malato siano prestate le cure dovute. Tali provvedimenti consisteranno nell'isolamento degli ammalati, nelle misure di precauzione per le persone che li assistono e nella distruzione e disinfezione efficace delle loro materie di deiezione o di vomito, e delle biancherie, panni, effetti lettericci ed altri oggetti esposti ad essere dalle stesse materie contaminati.

Art. 43. — L'isolamento degli ammalati si otterrà, secondo i casi, o col ritenerli nella propria abitazione, allontanandone tutte le persone sane non necessarie alla loro assistenza; o col trasportarli in apposito locale di isolamento apprestato dal Comune. In questo caso il trasporto dei malati si dovrà fare con vetture o barelle apposite, che saranno ogni volta diligentemente disinfettate colle soluzioni più innanzi indicate.

Art. 44. — Per misura di precauzione delle persone che assistono i colerosi, queste si avvertiranno che non corrono pericolo di essere infettate dal contatto o dalla permanenza nell'ambiente dei malati, purchè non mantengano le mani o i vestiti insudiciati colle materie fecali o di vomito dei medesimi. Si raccomanda quindi loro di lavarsi spesso le mani colle soluzioni disinfettanti specie prima di prendere alimento, e di sottoporre a tali lavature le vesti o le calzature ogni volta si abbia ragione di dubitare siano contaminate. A tal uopo la camera del malato sarà provvista di una quantità sufficiente di soluzione acquosa di sublimato corrosivo al 2% tenuta in recipienti non metallici e che, ad evitare errori, si tingerà con qualche colore di anilina, o vegetale. In mancanza del Hg. cl.2 si useranno soluzioni al 5 o/o di acido solforico, o cloridrico oppure di altro liquido acido.

Art. 45. — Le deiezioni degli ammalati si raccoglieranno in vasi contenenti abbondanti quantità di soluzioni disinfettanti e preferibilmente di quella di sublimato. In ogni caso non si permetterà mai che siano gettate nelle strade o in cortili o sui letamai; saranno raccolte in luoghi appartati o in latrine, dove si

sia sicuri che non possano inquinare le acque. I recipienti che contengono le deiezioni si laveranno colle stesse soluzioni, e nel luogo di ricetto delle materie si verseranno abbondanti quantità di esse, o di cloruro di calce al 5 o/o.

Art. 46. — Per le biancherie, lane, vestiti, calzature ed effetti lettereci usati dal malato o in qualunque modo insudiciati da vomito o feci, si preferirà la distruzione col fuoco, soprattutto nei primi casi, sebbene non seguiti da morte. Dove non è possibile ricorrere a ciò, si darà la preferenza all'immersione per 15 minuti in una soluzione di sublimato al 2 o/o, ovvero all'immersione per mezz'ora in acqua mantenuta bollente. Gli stessi oggetti per quanto disinfettati, sarà bene lavarli poi separatamente da quelli delle persone. La disinfezione degli effetti d'uso dei colerosi si dovrà fare man mano che si ricambiano, essendo molto pericoloso il tenerli accumulati sudici.

Art. 47. — Avvenuta la morte, od ottenutasi la guarigione dell'ammalato, si procederà tosto a rigorosa disinfezione degli oggetti contenuti nella camera stessa prima di permetterne l'uso a persone sane. Si laveranno perciò colla soluzione di sublimato gli oggetti in questione, il pavimento e le pareti fino all'altezza di due metri e mezzo, scrostando queste in seguito e rimbiancandole. I pagliericci e i materassi saranno di regola bruciati, oppure si dovranno disfare e quindi disinfettare gli involucri e le lane separatamente collo stesso Hg. cl. 2 al 2 o/o.

Art. 48. — Constatata la morte di un coleroso, il cadavere sarà tradotto nel più breve termine in apposita camera mortuaria per esservi tenuto in osservazione pel tempo stabilito dal regolamento sanitario. Il trasporto sarà fatto entro cassa di legno, essendo la salma avviluppata in un panno bagnato colla solita soluzione di sublimato. Ai becchini sarà dato mezzo di lavarsi spesso colle citate soluzioni disinfettanti.

Art. 49. — La tumulazione dei cadaveri si farà colle solite cautele delle altre malattie infettive. Nulla si oppone a che i cadaveri siano sepolti nelle tombe private del cimitero; sibbene è severamente vietato il seppellimento in comune, nelle così dette fosse carnicie.

Art. 50. — Quando i primi casi di colera si verificano in un circoscritto gruppo di case, specialmente se in cattive condizioni igieniche, si dovrà tentare, se sia possibile, lo sgombrò completo di tutti gli abitanti sani, trasferendoli in baracche o sotto tenda, ove saranno tenuti in osservazione, mentre si procede al completo risanamento del sito infetto.

Art. 51. — Quanto alle misure di disinfezione o di isolamento si dovranno tenere in considerazione tanto i casi leggeri quanto i gravi di colera, potendo si gli uni che gli altri divenire centro di diffusione della malattia.

Art. 52. — Come norma generale per prevenire questa diffusione, essendo ormai dimostrato che l'acqua è uno dei veicoli principali dei germi del colera, l'autorità comunale procurerà, per quanto è possibile, dove si fa uso di acque di pozzi inquinabili, di sostituirvi l'uso di acqua di buone sorgenti o per lo meno attinta in località perfettamente immune dalla malattia, oppure di acqua bollita.

Art. 53. — La stessa autorità rivolgerà inoltre le sue cure a migliorare, per quanto è possibile, l'alimentazione del comune, col sorvegliare alla salubrità delle derrate e bevande esposte in vendita e col sovvenire quelle persone che per ragione di malattia o di inabilità al lavoro non sono in grado di procurarsi alimenti sani.

Art. 54. — In tempo di colera, sarà vietata l'esportazione degli stracci dal Comune.

Art. 55. — Sarà vietato all'autorità comunale di istituire o permettere cordoni sanitari, o di richiedere certificati di provenienza, impedire in qualunque modo l'entrata in comune, imporre quarantene, osservazioni, sequestri o soffumigi alle persone, comunque provenienti da località infette sia per via di terra che di mare.

I contravventori al presente art. saranno denunziati all'autorità giudiziaria per essere puniti con pene di polizia, indipendentemente da ogni altra pena, ove il fatto costituisca uno dei reati previsti dal C. P.

Il presente Regolamento, con 55 articoli, è stato pienamente approvato dal Cons. Comun. in seduta di oggi 17 Luglio 1903. con Deliberazione N. 150, presa in prima convocazione con voti 9 favorevoli e nessun contrario.

Il Presidente
f. G. CASALI

Il Cons. Anziano
f. G. PUQNOLI

Il Segretario
f. NOTARI

Visto: per estratto conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario
f. NOTARI

Pubblicato senza reclami, Domenica 26 Luglio 1903.

Il Segretario
f. NOTARI

25

COMUNE DI VOLTIDO



Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico

Art. unico. — Entrano a far parte del regolamento locale d'igiene tutte le disposizioni contenute nel regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico 3 Agosto 1890 n. 7445 modificato con R. Decreto 4 Agosto 1895 n. 551. *e nel Regolamento generale. Lasciati.* 3 Agosto 1903

L'Ufficiale Sanitario

f. D. RAYASI

Il presente progetto di Regolamento costituito da un art. unico, è stato pienamente approvato dal Cons. Comun. in seduta di oggi 17 Luglio 1903, con Deliberazione N.150, presa in seduta di prima convocazione con voti 9 favorevoli e nessun contrario.

Il Presidente

f. G. CASALI

Il Cons. Anziano

f. C. PUONOLI

Il Segretario

f. NOTARI

Visto: per estratto conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario

f. NOTARI

Pubblicato senza reclami, Domenica 26 Luglio 1903.

Il Segretario

f. NOTARI

COMUNE DI VOLTIDO



Regolamento speciale di Polizia Mortuaria

Denuncia dei decessi

Art. 1. — Il capo di famiglia o un membro di essa, devono denunciare all'ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasporto del cadavere al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del defunto.

Art. 2. — All'infuori del caso contemplato dall'art. precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale, o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto a informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte.

Art. 3. — Il medico condotto, in ogni caso di morte di persona da lui assistita, dovrà denunciare al Sindaco del Comune la malattia che secondo la sua scienza e coscienza ne sarebbe stata la causa. Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la de-

nunzia dovrà pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 439 del Cod. Penale.

Art. 4. — Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informarne l'Autorità municipale o quella di pubblica sicurezza.

Riconoscimento dei decessi

Art. 5. — Sulla denuncia di un decesso nel Comune, il Sindaco deve, senza indugio, farlo constatare dal medico il quale rilascerà il certificato della visita fatta.

Art. 6. — Sulla dichiarazione del medico, che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco autorizzerà le pratiche richieste per trasporto, per autopsia, per imbalsamazione o per sepoltura.

Art. 7. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, il medico dovrà denunciare il sospetto all'Autorità competente e l'autorizzazione alle suddette pratiche sul cadavere sarà in tal caso subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8. — Nel caso contemplato all'art. 4 il Sindaco farà visitare dal medico condotto le parti rinvenute, dandone pure avviso all'Autorità Giudiziaria. Ove questa non si opponga, saranno impartite le disposizioni necessarie per l'inumazione o per la cremazione di questi resti umani.

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 9. — Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione o l'inumazione prima che siano trascorse 24 ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso.

Autopsie

Art. 17. — Qualora si debba procedere all'autopsia di un cadavere, questa si eseguirà nella camera mortuaria del cimitero.

Compiuta la dissezione del cadavere, sarà dovere del medico che l'avrà eseguita di riporre nelle rispettive cavità tutti i visceri e parti estratte o smosse e di ricomporre il cadavere mediante la cucitura della pelle.

Art. 18. — Nessun cadavere o parte di esso, non eccettuati i nati morti e i feriti, potrà essere sottratto per qualsiasi titolo al seppellimento nel cimitero senza speciale permesso del Sindaco.

Art. 19. — Nessuna autopsia non ordinata dalla competente Autorità potrà eseguirsi nel cimitero senza permesso in iscritto del Sindaco, previo consenso della famiglia del defunto.

Inumazioni

Art. 20. — Nessuna inumazione potrà aver luogo in qualunque tempo e per qualsiasi causa senza previa presentazione del permesso del Sindaco, di cui all'art. 14.

Art. 21. — Nel cimitero ad inumazione ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno leggero, e sepolto in fossa separata; soltanto madre e neonato, morto nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 22. — Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del cimitero e volta per volta, secondo il bisogno, per essere ricolmate dopo depositata la cassa, in modo che la terra scavata superficiale sia preferibilmente messa attorno al feretro, e la profonda al di sopra.

Art. 23. — Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone aventi oltre 7 anni di età devono avere nella loro parte più pro-

fonda (a 2 m.) la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra per ogni lato di m. 0,50 almeno.

Si deve calcolare perciò per ogni posto una superficie di area di mq. 3,50 per ogni seppellimento.

Art. 24. — Le fosse per inumazioni di ragazzi al di sotto di 7 anni devono avere nella parte più profonda (a 2 m.) in media una lunghezza di m. 0,50, e per ogni lato debbono distare l'una dall'altra di almeno m. 0,50. Sarà perciò calcolato in media mq. 2 di superficie per ogni inumazione.

Art. 25. — Ogni sepoltura nell'area assegnata ai seppellimenti comuni, sarà controdistinta da un cippo portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento.

Art. 26. — Allorchè il cadavere sepolto in fossa comune venga esumato per sostituirvi altro cadavere, i parenti dell'ultimo sepolto subentrano nel diritto di collocarvi la lapide, o il monumento, ed i preesistenti passano in proprietà del Comune se non verranno ritirati entro sei mesi da chi ne ha il diritto. Lo stesso dicasi qualora nella fossa comune venisse sepolto altro cadavere per compiuto decennio.

Sepulture private

Art. 27. — Allorchè l'estensione dell'area del cimitero lo permette, l'amministrazione comunale può concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.

Art. 28. — Tali sepolcri particolari comunque siano costruiti non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori.

Art. 29. — Perchè l'amministrazione comunale possa fare simili concessioni deve giustificare la possibilità producendo alla Prefettura;

a) la planimetria del cimitero dalla quale risulti quale sia l'area per le sepolture comuni, quale quella riservata ai sepolcri privati;

b) la media dei morti nell'ultimo decennio.

Art. 30. — Il posto per le sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato od ~~o~~ puerpetuità.

Art. 30. *bis* — Con apposito regolamento, da approvarsi nei modi di Legge, verranno stabilite le norme e la tariffa per le concessioni di sepolture private contemplate nei precedenti art. 27, 28, 29, 30.

Esumazioni

Art. 31. — Per procedere alle esumazioni ordinarie (dopo il decennio dal seppellimento ~~o~~ alla scadenza di concessione, per sepoltura privata) non occorre alcun permesso speciale.

Art. 32. — Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e deposte nell'Ossario del Cimitero, sempre che coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private.

Art. 33. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria, ovvero autorizzate dal Sindaco.

Art. 34. — Se l'esumazione è ordinata dall'Autorità Giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella cappelletta per l'autopsia osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Art. 35. — Se l'esumazione è autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'Ufficiale Sanitario comunale, prescrizioni che dovranno essere inserite nell'ordinanza stessa.

Art. 36. — All'esumazione devono sempre assistere il seppellitore e due testimoni.

Art. 37. — Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale da depositarsi nell'archivio comunale.

Art. 38. — Non potrà autorizzarsi l'esumazione ~~del~~ ^{del} cadavere di un individuo morto per vajolo, tifo esantematico, scar-

lattina, difterite, colera, se non scorsi tre anni dalla morte, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario.

Art. 39. — Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non sarà concessa un'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, e settembre.

Pollizia del Cimitero

Art. 40. — Il Cimitero starà aperto al pubblico dalle ore tre pomeridiane al tramonto del sole di ogni giorno festivo, e tutto il giorno dei morti (2 novembre). Fuori di tali epoche le visite al cimitero sono permesse previo assenso del Sindaco. La cappella del Cimitero rimarrà aperta soltanto durante il tempo della celebrazione dei riti sacri.

Art. 41. — Sarà proibito l'ingresso nel cimitero ai ragazzi non accompagnati da persone adulte.

Art. 42. — È proibito nel cimitero ¹giuocare, ²mangiare, e far chiasso in qualsiasi maniera.

Art. 43. — Gli atti d'irriverenza contro il cimitero ed i sepolcri, i guasti, le rotture e deturpazioni delle tombe e monumenti, gli scritti a mano sul muro e sulle lapidi sono severamente vietati.

Art. 44. — Tanto all'interno che all'esterno del cimitero non si potranno porre lungo la cinta lapidi e croci senza la previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Doveri del seppellitore

Art. 45. — Il seppellitore sarà obbligato:

a) ad eseguire il tracciamento, l'escavazione ed il riempimento delle fosse.

b) a fare le inumazioni e le esumazioni.

c) a custodire e tener pulito il cimitero.

Art. 46. — Il seppellitore dovrà sempre trovarsi pronto a ricevere i cadaveri da seppellirsi, dovrà trasportarli sino alla fossa precedentemente scavata oppure nella cappelletta del cimitero, secondo gli verrà ordinato.

Art. 47. — Ogni volta il bisogno lo richiegga, il seppellitore attenderà al ripulimento e riadattamento delle fosse, tagliandovi ed esportando le erbaccie che vi siano cresciute sopra.

Art. 48. — Visiterà anche i canali destinati a condurre le acque fuori del cimitero e li ripulirà dalle foglie ed altre materie che vi si fossero accumulate.

Art. 49. — Il seppellitore vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto del presente regolamento, e riferirà al Sindaco intorno alle contravvenzioni da lui rilevate.

Art. 50. — Indicherà pure le riparazioni che potessero occorrere alle sepolture, lapidi e monumenti di ragione privata, giacchè la conservazione di questi sta a carico dei privati stessi sotto la sorveglianza dell'Autorità Comunale.

Art. 51. — Il seppellitore dovrà impedire che si esportino dal cimitero terra, materiali, pietre, legna, e qualsiasi altra cosa inerente al suolo interno del medesimo.

Art. 52. — In generale è obbligo del seppellitore di accudire a tutti i servizi che nell'interesse della pulizia e della conservazione del cimitero saranno a lui ordinati dal Sindaco.

Art. 53. — Entrano a far parte del presente regolamento tutte le disposizioni contenute nel regol. generale di polizia mortuaria 25 Luglio 1892 n. 448, ed in altri che si pubblicassero in seguito.

L'Ufficiale Sanitario

f. D. P. RAVASI

Il presente Regolamento di Polizia con 54 artic. è stato pienamente approvato dal Cons. Comun. in seduta di oggi 17

Luglio 1903, con Deliberazione N. 150, presa in seduta di prima convocazione con voti 9 favorevoli e nessun contrario.

Il Presidente
f. G. CASALI

Il Cons. Anziano
f. G. PUGNOLI

Il Segretario
f. NOTARI

Visto: per estratto conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario
f. NOTARI

Pubblicato senza reclami, Domenica 26 Luglio 1903.

Il Segretario
f. NOTARI

N. 13750 R. Prefettura: Cremona

Visto partito il Consiglio Provinciale
di Sanità nella seduta del 1.° Giugno 1904
Cremona 11 Ottobre 1905

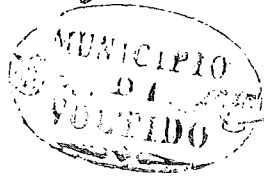
Il Prefetto

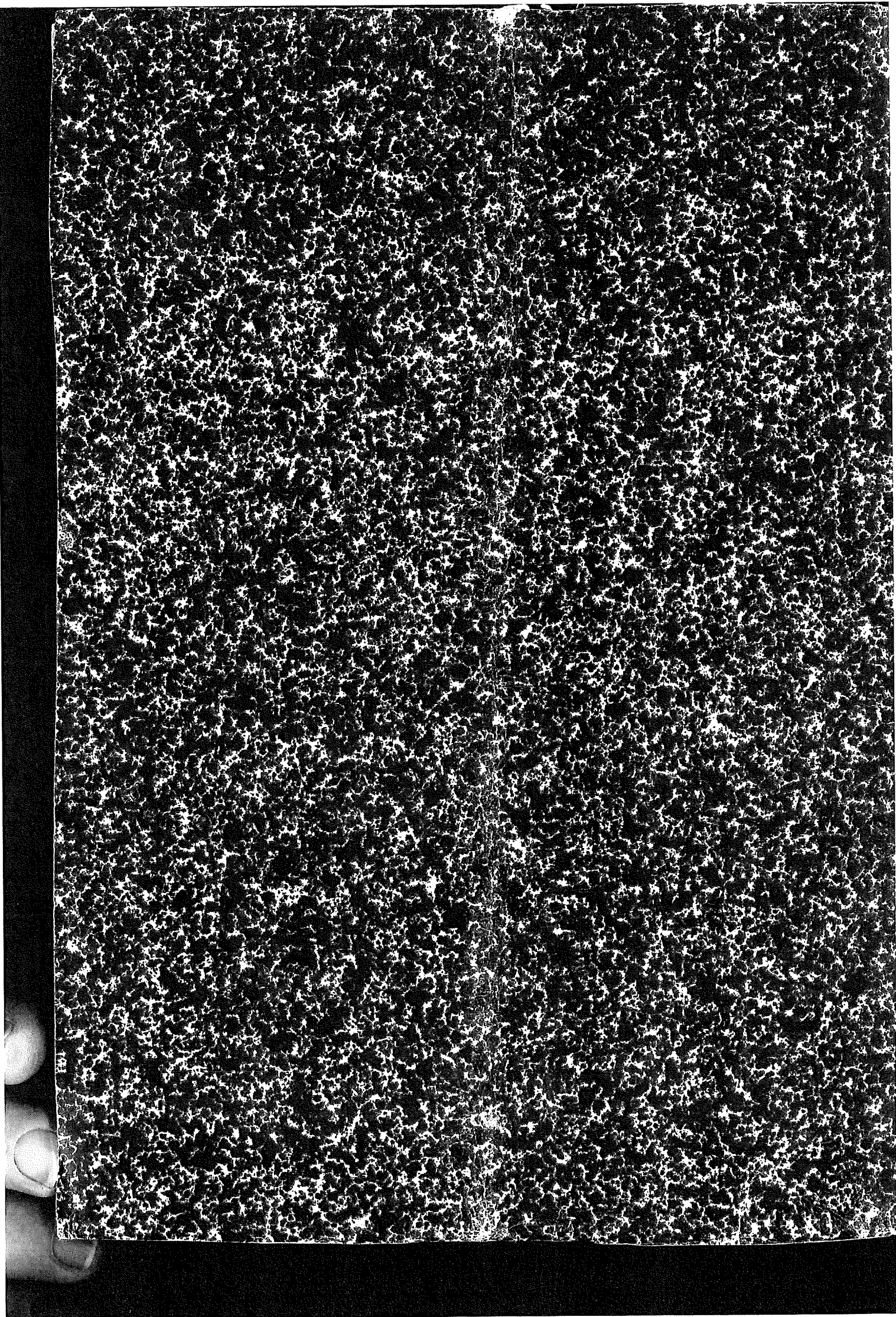
[Signature]



Il presente regolamento è stato pubblicato nei modi e luoghi
fatti in questo Comune, del dì 29 Luglio a tutto il dì
16 Luglio 1906

Il Segretario
Totari





Comune di Valtico

Capitolato della condotta medico-chirurgica

Capitolo 1° Pianta organica art. 1°

Il servizio di questa condotta è affidato ad un solo Medico-chirurgo ed è esteso alla generalità degli abitanti, che sono distribuiti nelle seguenti frazioni;

a) Valtico (centro) con N. 246. abitanti		
b) Recorfanò con Strada " " 592 =	id.	
c) Colombarolo " " 181 =	id.	
d) Gattarolo Cappellino " " 130 =	id.	
e) Gattarolo Bonerio " " 32 =	id.	

Queste indicazioni non hanno valore contrattuale

art. 2°

Lo stipendio del Medico-chirurgo condotto è fissato in L. 3400.- annuo netto da Imposte di R. Mob. con ripartite;

a) L. 3000.- per la cura dei poveri; b) L. 400.- per la cura degli agiati. Per le funzioni di Ufficiale Sanitario gli sono aggiunte Lire cento L. 100.- annue pure nette da Imposta Mobile.

Lo stipendio come sopra fissato è pagabile a rate bimestrali posticipate, e verrà aumentato di $\frac{1}{10}$ al compimento di ogni servizio di servizio e per tre seguenti.

Capitolo 2. Nomina e Sierenziamiento

Art.º 3.

La nomina del Medico-chirurgo-comelotto avrà luogo dietro pubblico concorso e per titoli.

Art.º 4.

Per esser ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentar alla Segreteria del Comune, entro il termine stabilito dall'avviso da pubblicarsi come all'art.º 32 del Regolamento 19 Luglio 1905 N.º 466, la loro domanda in bollo da L. 60 corredata dai seguenti documenti:

- a) Originale o copia notatile del Diploma di Laurea in medicina e chirurgia.
 - b) Fede di nascita.
 - c) Certificato di cittadinanza Italiana di data non anteriore a sei mesi dell'apertura del concorso.
 - d) Certificato di casellario giudiziale di data pure non anteriore a sei mesi dell'apertura del concorso.
 - e) Certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore a giorni 30 dell'apertura del concorso.
 - f) Quelli altri documenti che l'aspirante credesse atti a dimostrare la propria capacità.
- Gli aspiranti che hanno superato gli anni 35 saranno escludi si dal concorso qualora non prestino o non abbiano prestato servizio in altre Comelotte mediche.

Art. 5.

La nomina del Medico-Chirurgo, oltre luogo sotto la esatta osservanza delle disposizioni contenute nelle Leggi (T. U.) 1° Agosto 1907 n. 636 e negli art. 32. 33. 34. 35 del Regolamento approvato con R. D. 19 Luglio 1906 n. 466.

Art. 6.

Il vincitore del concorso, entro otto giorni dalla partecipazione della nomina dovrà dar avviso di accettazione e presentarsi ad assumere il servizio entro giorni quindici dalla stessa partecipazione; in mancanza si riterrà non accettato o dimissionario.

Art. 7.

Per l'assunzione del Medico-Chirurgo-Condotta saranno osservate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Capitolo 3°

Attribuzioni e doveri propri

del Medico-Chirurgo-Condotta

Art. 8.

Il Medico-Chirurgo-Condotta deve osservare tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolo non che quelle che lo riguardano contenute nelle Leggi nei Regolamenti Generali in vigore.

Art. 9.

Il titolare della condotta deve avere la residenza nel Capo-luogo di questo Comune.

Art. 10.

Il Medico-Chirurgo Condotto ha l'obbligo di assistere e curare gratuitamente tutti indistintamente gli abitanti di questo Comune che cadessero ammalati di malattia naturale o accidentale. -

Art.º 11. -

Il Medico-Chirurgo Condotto dovrà esser provveduto degli strumenti necessari all'esercizio della chirurgia, della ostetricia e della odontoiatria nelle singole contingenze.

Art.º 12. -

Il diritto alla cura gratuita di cui al precedente art.º 10, è esteso anche ai poveri estranei al Comune di precaria dimora - ai militari ed ai detenuti che eventualmente fossero di passaggio. -

Art.º 13. -

Il Medico-Chirurgo Condotto dovrà percorrere giornalmente le frazioni principali del Comune, e prestarsi sollecitamente, sia di giorno che di notte a ogni richiesta di questi abitanti - o delle persone di cui al precedente art.º 12. -
Per le cure che eventualmente si richiedano a persone di precaria dimora non povere di precaria dimora non diritto ad egua compenso.

Art.º 14. -

Se un ammalato volesse consultare un altro medico - il titolare della non potrà opporsi, e dovrà intervenire al consulto. -

In queste case, l'assistenza di inferno appartiene a famiglia

non tratta nell'elenco dei poveri, il Medico Condotta, avrà di-
ritto ad eguo compenso -

Art. 15.

Il Medico-Chirurgo condotto limiterà il rilascio di
certificati per trasporto di infermi allo Spedale ai soli
casi in cui:

- a) si trattasse di malattie non guaribili o non curabili
a domicilio. -
- b) A parere del Sindaco, la famiglia dell'infermo non si tro-
vasse in condizioni di soffrire di bisogni della cura o della
assistenza. -

Art. 16.

Ogni certificato Medico, che per qualsiasi ragione venga richiesto
nell'interno di poveri appartenenti a questo Comune, dovrà
essere del titolo del Condotta rilasciato gratuitamente.

Art. 17.

Il Medico-Chirurgo Condotta quando richiesto per contin-
genze speciali che richiedono il suo intervento, dovrà assis-
te con famma cura le donne partorienti.

Art. 18.

Il Medico Condotta è in obbligo di eseguire senza diritto
ad alcun compenso speciale le vaccinazioni e le rivac-
cinazioni sia ordinarie che straordinarie osservate le di-
sposizioni legislative e Regolamentari in vigore. -

Il virus occorrente sarà fornito dall'Istituto che verrà

richiesto dalla competente Autorità Superiore. -

Art. 19.

Il Medico Condotto sarà tenuto in dovere di eseguire gratuitamente le visite necropsiche e di presentarle all'Autorità Comunale il processo verbale relativo. -

Art. 20.

Il Medico Condotto sarà obbligato custodire ed esercitare l'armadio Farmaceutico che gli viene affidato dal Comune giusta le disposizioni legislative in vigore per tale servizio avrà diritto ad equo compenso. -

Art. 21.

Non potrà il medico condotto assumere il servizio in altro Comune, forse per un'qualità di supplente senza averne ottenuto il permesso della Giunta Municipale. -

Art. 22.

Il Medico Condotto non potrà allontanarsi dal Comune senza averne preventivamente ottenuto il permesso del Sindaco. - Però nelle assenze di un solo giorno, basterà che ne dia semplice avviso all'Autorità Comunale. -

Tanto nel primo come nel secondo caso, dovrà il medico provvedere a proprie spese per la supplenza mediante un collega di gradimento. -

Art. 23.

Capitolo: 4.
Licenze e Congedi

Il Medico-Chirurgo condotto al congruo annuo di un
mese, in uno o più periodi, da scegliersi del titolare d'accor-
do col Sig. Sindaco.

art. 24

Le spese di supplenza sono a carico del Comune.

Art. 24-

In caso di malattia accertata, non dipendente da ragioni
di servizio, la spesa per la supplenza sarà a carico comunale
fino alla durata di tre mesi.

Trascorso detto periodo e perdurando la malattia ogni
obbligo del Comune verso il Medico-consulente cesserà e si
potrà pagare alla nomina di altro titolare.

Art. 25-

In caso di malattia pure accertata, contratta in servizio e
per causa di esso - le spese per la supplenza saranno a
carico comunale fino alla durata di un anno.

Trascorso detto periodo senza che sia sopraggiunta la guarigione - il Comune rimarrà svincolato da ogni obbligo verso il
medico infermo - e potrà pagare alla nomina di altro ti-
tolare.

Gli obblighi del Comune verso il medico-condotto cesseranno
anche prima che sia trascorso il termine di un anno
quando il Sanitario - per constatata inabilità permanente
a riprendere il servizio - abbia ottenuto la liquidazione
della porzione vitalizia stabilita dall'art. 16 della Leg-
ge 14 Luglio 1898 N. 335.

Capitolo 5: Provvedimenti e pene disciplinari art. 26.

Oltre alle disposizioni contenute negli art. 39 e seguenti del Regolamento approvato con R.D. 19 Luglio 1906 n. 466, sono applicabili al Medico-Chirurgo Condotta quelle contenute nei seguenti art. 27 e 28.

Art. 27.

Le lagnanze esentuali, a carico del Medico-Chirurgo condotto, non saranno prese in considerazione se non dietro rapporto scritto presentato nel termine di giorni quindici dalla causa che le ha determinate, tranne i casi in cui le persone interessate siano state nella impossibilità di presentare i loro reclami, entro detto termine.

In ogni caso dovranno le parti essere sentite o ascoltate anche in contraddittorio.

Art. 28.

Quando le lagnanze di cui al precedente art. 27 risultano fondate, - e quando il Medico contravvenisse o tutto o ad alcuna delle disposizioni contenute nel presente Capitolo, egli verrà dal Sindaco ammonito e anche denunciato al Reg. Prefetto nei provvedimenti di cui agli art. 17 lett. 4 della Legge Sanitaria raccolta in T. N. 1° Aprile 1907 n. 636239 e seguenti del Regolamento approvato con R.D. 19 Luglio 1906 n. 466.

Capitolo 6.
Disposizioni finali

Art. 29.-

Le disposizioni contenute nel Regolamento Generale sullo
stato di questi impiegati e Salaristi Comunali approvato
in seduta del 18 Marzo 1904 in ciò che riguarda il Medico-
Chirurgo condotto sono abrogate.

Voltale - il 30 luglio 1911

Le Giunte Municipali.

~~Ufficiali~~
Santini Giuseppe
Giovanni Silvio

Notari Reali